

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile**

nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Meroni Presidente
Dott. Maria Iole Fontanella Consigliere
Dott. Cesira D’Anella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio d’appello iscritto al numero di ruolo sopra riportato promosso

DA

INTERMEDIARIO FINANZIARIO

APPELLANTE

CONTRO

CLIENTE

APPELLATO

Causa avente ad oggetto: contratti bancari

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per **INTERMEDIARIO FINANZIARIO**.

*voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, Giudice Dott. Stefani n. 2038/2018, depositata in cancelleria in data 23 febbraio 2018, pronunciata ad esito della causa (n. RG. 50670/2016), non notificata, così GIUDICARE in riforma della predetta sentenza rigettare ogni domanda proposta da **CLIENTE** nei confronti di **INTERMEDIARIO FINANZIARIO**. in quanto infondata in fatto ed in diritto e, dato atto che nel frattempo **L’INTERMEDIARIO** ha provveduto al pagamento di quanto disposto dalla sentenza, dichiararlo tenuto a restituire le somme ricevute e conseguentemente condannarlo al pagamento in favore dell’esponente della somma di Euro 12.431,40 per capitale ed euro 2.542,89 per spese di lite, oltre interessi in misura legale dal dovuto al saldo.*

Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre accessori.

Per **CLIENTE**

In via principale rigettare l’appello perché infondato in fatto e in diritto

In via alternativa o subordinata

ACCERTARE il diritto dell’attore alla restituzione di tutti gli oneri non goduti e di conseguenza

- CONDANNARE la società convenuta alla restituzione di:*
- euro 749,00 (3.066,00/120* 38- 221,00 stornati) per commissioni intermediario incaricato:*
- euro 683,68 (2.159,91/120)* 38 per spese fisse (gestione ecc.)*
- CONDANNARE, ex art. 93 c.p.c., alle spese di causa a favore dei procuratori antistatari come da proforma allegato.*

Sentenza, Corte di Appello Milano, Pres. Meroni – Rel. D’Anella, n. 2064 del 10 agosto 2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il **CLIENTE** agiva in giudizio davanti al Tribunale di Milano nei confronti dell’**INTERMEDIARIO FINANZIARIO**, chiedendo di accertare la natura usuraria del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento n. (omissis), stipulato dalle parti in data 22 novembre 2006, estinto anticipatamente dall’attore.

Parte attrice deduceva che il tasso soglia d’usura relativo a tale tipologia di contratto, da qualificarsi come finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (anziché come finanziamento garantito da pegno su quote di emolumenti) era del 16.66%.

Il tasso d’interesse corrispettivo pattuito dalle parti, invece, era pari al 18.362%, superiore quindi al tasso soglia previsto per legge.

Affermava pertanto che il rapporto dovesse essere epurato dagli interessi corrisposti dall’attore e da tutti i costi che avevano concorso a far superare la soglia di usura.

L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO si costituiva in giudizio contestando le avverse domande, perché infondate in fatto e in diritto.

2. Con la pronuncia impugnata il Tribunale di Milano accertava e dichiarava la nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi e condannava la convenuta a restituire all’attore gli interessi indebitamente versati, pari ad euro 12.613,29.

Il Giudice di prime cure osservava, preliminarmente, che il contratto in esame aveva natura di finanziamento contro cessione di una quota dello stipendio, come si evinceva dal fatto che il riferimento al pegno, contenuto nel contratto, era esclusivamente formale, in quanto il rimborso avveniva direttamente tramite versamento alla società finanziaria di una quota fissa dello stipendio del mutuatario, pari ad euro 365,00, senza alcuna effettiva previa costituzione in pegno di quote degli emolumenti.

Rilevava poi che il tasso soglia del periodo era pari al 16,66%; tale parametro doveva essere confrontato con il TEG e non con il TAEG, che è un indice proprio del credito al consumo, il quale a differenza del primo comprende anche le imposte e le tasse.

Nel caso in esame il contratto indicava soltanto la misura del TAEG, pari al 18,362%. Peraltro dall’esame del testo negoziale emergeva che l’unico onere fiscale era costituito dall’imposta di bollo di euro 14,62, che incideva solo per lo 0,04% del capitale, misura che andava quindi detratta dal TAEG: riteneva pertanto certo che il contratto, inquadrato tra le cessioni del quinto, avesse natura usuraria.

3. **L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO** interponeva appello avverso la predetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati e concludeva chiedendo, in sua integrale riforma, il rigetto delle domande svolte dall’attore e la restituzione delle somme versate dall’appellante in esecuzione della sentenza gravata.

IL CLIENTE si costituiva in giudizio contestando l’avverso gravame e chiedendo, in principalità, la conferma della sentenza impugnata e, in subordine, la condanna dell’appellante alla restituzione dei costi non goduti, in seguito all’estinzione anticipata del contratto.

All’udienza del 22 gennaio 2020 la Corte invitava le parti a precisare le conclusioni, in epigrafe specificate e, alla scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (termini venuti a scadere il 30 maggio 2020 per effetto della sospensione dei termini processuali, disposta con D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e con D.L. 8.4.2020 n. 23) perveniva alla seguente decisione.

La causa veniva decisa nella camera di consiglio del 7 luglio 2020.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. **L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO** ha censurato la sentenza lamentando che il Giudice di prime cure fosse incorso in un errore metodologico di fondo, avendo ritenuto che gli indici TEG e TAEG, seppur tra loro distinti, differiscano soltanto per aspetti marginali, come l’inclusione o meno di imposte e tasse.

Sostiene invece l’appellante che la distinzione tra i due indici dipende dalla diversità delle discipline di riferimento: il TEG è l’indice di riferimento per la normativa di contrasto all’usura; il TAEG è l’indice di riferimento per la normativa sulla trasparenza bancaria.

Ciò premesso, ha osservato l’appellante che la differente disciplina comporta differenti fonti normative e differenti regolamentazioni giuridiche.

In particolare al fine della verifica del tasso soglia di usura non si può prescindere dalla valutazione del T.E.G.M. dell’operazione di credito di riferimento, rilevato trimestralmente sulla base delle Istruzioni della Banca di Italia vigenti all’epoca della stipulazione del contratto di finanziamento.

Le Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull’usura, vigenti nel novembre del 2006, distinguevano le varie operazioni di credito e stabilivano che i prestiti contro cessione del quinto e assimilabili a quelli concessi, sulla base di schemi negoziabili riconducibili al D.P.R. N. 180 del 1950, dovevano rientrare nella Categoria 8 – altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Le predette istruzioni, al capitolo Trattamento degli oneri e delle spese stabilivano che *“...le spese per assicurazioni o garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento agli obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purchè siano certificate da apposita polizza”*

Ritiene pertanto che, se si vuole qualificare il contratto oggetto di causa come cessione del quinto dello stipendio, si devono anche applicare, ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia di usura, le istruzioni della Banca d’Italia vigenti all’epoca della conclusione del contratto, relative a questa categoria di operazioni.

Dal calcolo del TEG deve dunque essere necessariamente escluso l’ingente importo del premio relativo alla polizza, pari ad euro 3.193,90, polizza obbligatoria per legge per questo genere di operazioni, non essendo esse ricomprese nelle istruzioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti.

5. L’appellato ha contrastato le avverse argomentazioni, osservando che il calcolo del tasso soglia deve essere effettuato considerando tutte le voci di costo, quindi le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse solo quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. *“In tale prospettiva deve essere ricompresa, nel calcolo del tasso praticato, anche la polizza assicurativa finalizzata alla garanzia del rimborso del mutuo, atteso che essa è condizione necessaria per l’erogazione del credito ed attesa, altresì, la sua natura remunerativa, sia pure in via indiretta, per il mutuante”*. (così pag. 3 comparsa di risposta).

In subordine ha riproposto la domanda, svolta in primo grado, con cui ha domandato il ristoro proporzionale degli altri oneri non goduti, in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento.

Sentenza, Corte di Appello Milano, Pres. Meroni – Rel. D’Anella, n. 2064 del 10 agosto 2020

6. In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.

Per la risoluzione delle questioni oggetto di causa appare opportuno richiamare i principi di diritto posti dalla Corte di Cassazione con la pronuncia Sez. Un. n. 16303/2018.

Con tale pronuncia la Suprema Corte, chiamata a dirimere un contrasto di giurisprudenza inerente l’inclusione, nel calcolo del TEGM, delle commissioni di massimo scoperto per il periodo anteriore all’entrata in vigore dell’art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, ha osservato che per la risoluzione delle questioni sottoposte al suo esame non era dirimente la questione dell’esigenza di omogeneità e simmetria tra i criteri di determinazione del tasso effettivo globale (TEG) applicato in concreto nel rapporto e il tasso effettivo globale medio (TEGM), calcolato dai decreti ministeriali ai sensi dell’art. 2, comma 1, legge n. 108 del 1996, peraltro “indubbiamente avvertita dalla legge”.

Ha infatti affermato che “La circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso anche tale commissione, rileva [...] ai fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe stata effettuata senza tener conto di tutti i fattori che le legge impone di considerare”.

Ha quindi precisato che “La mancata inclusione delle commissioni di massimo scoperto nei decreti ministeriali,[...] non sarebbe idonea ad escludere che la legge imponga di tenere conto delle stesse nel calcolo così del tasso praticato in concreto come del TEGM e, quindi, del tasso soglia con il quale confrontare il primo; essa imporrebbe, semmai, al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e di disapplicarli (con conseguenti problemi quanto alla stessa configurabilità dell’usura presunta, basata sulla determinazione del tasso soglia sulla scorta delle rilevazioni dei tassi medi mediante un atto amministrativo di carattere generale)”.

In tal modo la Suprema Corte ha inteso evidenziare che la configurabilità stessa dell’usura oggettiva non può prescindere dal confronto tra il tasso d’interesse applicato in concreto con il tasso soglia calcolato sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia: l’eventuale illegittimità dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, pure in astratto predicabile, determinerebbe l’inapplicabilità dell’intera disciplina antiusura per difetto dei tassi soglia di riferimento e la non configurabilità dell’ipotesi stessa di usura presunta (o oggettiva).

In considerazione dei principi qui esposti, ritiene la Corte che nel caso di specie (per molti versi analogo a quello esaminato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 16303/18) non si possa prescindere dal confronto tra il tasso d’interesse applicato al contratto di finanziamento con il tasso soglia calcolato secondo le indicazioni della Banca d’Italia, essendo esso l’unico parametro di riferimento per la rilevazione del TEGM.

Orbene, le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge d’usura, vigenti nel novembre del 2006, erano del seguente tenore:

C4. Trattamento degli oneri e delle spese

“Ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito.

In particolare, sono inclusi:

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Appello Milano, Pres. Meroni – Rel. D’Anella, n. 2064 del 10 agosto 2020

1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il factoring le spese di "istruttoria cedente");

2) le spese di chiusura della pratica (per il leasing le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale").

Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso;

3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, salvo quanto stabilito al successivo punto b);

4) il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento del credito;

5) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito.”

Le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da apposita polizza;

6) ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.”

Si legge poi nelle predette istruzioni che nella Categoria 8 rientrano, tra l’altro, i finanziamenti assistiti da “polizze assicurative analoghe a quelle previste nel DPR 180/50 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego)”.

Ciò significa che, secondo le indicazioni della Banca d’Italia all’epoca vigenti, non rientravano nel calcolo del tasso soglia le polizze assicurative inerenti ad operazioni di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio (e quelle ad esse assimilate), dirette a garantire il recupero del credito.

Nel caso in esame deve rilevarsi che il contratto di finanziamento intercorso tra le parti, strutturato pacificamente alla stregua di un “finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio” includeva il rimborso di una polizza rischio impiego, di euro 3.193,90 (v. contratto di finanziamento e il certificato di polizza versati in atti).

Parte attrice ha assunto nei suoi atti difensivi che il superamento del tasso soglia d’usura sarebbe determinato dall’inclusione nel calcolo del TEG dell’importo relativo al premio della polizza assicurativa e non ha evidenziato la presenza di ulteriori costi, idonei a determinare il superamento del tasso soglia d’usura.

Pertanto, non potendo essere inclusi tra gli oneri del finanziamento i costi relativi a tale polizza, non può ritenersi che il tasso d’interesse corrispettivo abbia superato il tasso soglia vigente all’epoca di conclusione del contratto.

Si osserva, infine, che non può neppure ritenersi, come pure prospettato dall’appellata, che la natura usuraria del rapporto sarebbe dimostrata dal mero confronto tra il tasso soglia (pari al 16.67%) e il TAEG (indicato nel contratto nella misura del 18.362%) in quanto ai sensi dell’art. 2 della L. 108/1996 l’unico parametro rilevante ai fini della verifica dell’usurarietà

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte di Appello Milano, Pres. Meroni – Rel. D’Anella, n. 2064 del 10 agosto 2020

del tasso di interesse è il tasso effettivo globale e non il TAEG, che ha carattere meramente informativo del costo totale del credito.

7. Infine deve ritenersi inammissibile l’esame della domanda subordinata, volta ad ottenere la condanna della controparte alla restituzione della somma di euro 749,00 per commissioni intermediario incaricato e di euro 683,68 per spese fisse, quali costi “non goduti”, in seguito all’estinzione anticipata del finanziamento, in quanto tale domanda non è stata riproposta con la formulazione di tempestivo appello incidentale, avverso la pronuncia con cui il Giudice di prime cure ha esplicitamente respinto tutte le altre domande di ripetizione di indebiti svolte dall’attore: si legge, infatti, nella pronuncia impugnata che, “L’art. 1815 c.c. è una norma di natura sanzionatoria e speciale; essa pertanto non può essere applicata analogicamente ad altri oneri, quali le commissioni e le spese fisse sostenute dall’attore. Le relative domande di ripetizione sono pertanto rigettate”. Pertanto sarebbe stato onere dell’appellato impugnare espressamente la pronuncia attraverso la proposizione di tempestivo appello incidentale, circostanza che non si è verificata, in quanto parte appellata si è costituita in giudizio soltanto in data 16 aprile 2019, il giorno antecedente l’udienza di prima comparizione.

In conclusione, in integrale riforma della sentenza impugnata, le domande proposte dall’attore debbono essere respinte, con conseguente condanna del **CLIENTE** alla restituzione di tutto quanto versato da **INTERMEDIARIO FINANZIARIO** in esecuzione della sentenza di primo grado per capitale e spese.

Il pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento dell’appello proposto da INTERMEDIARIO FINANZIARIO e in riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. omissis/18, pubblicata in data 23 febbraio 2018,

respinge le domande proposte da **CLIENTE** nei confronti di **INTERMEDIARIO FINANZIARIO**;

condanna il **CLIENTE** a restituire a **INTERMEDIARIO FINANZIARIO** tutto quanto versato in esecuzione della predetta sentenza per capitale e spese;

condanna il **CLIENTE** a rifondere a **INTERMEDIARIO FINANZIARIO** le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in euro 1.600,00 per il giudizio di primo grado e in euro 1.900,00 per quello di secondo grado, oltre al rimborso contributo unificato, al rimborso forfettario 15% spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 7 luglio 2020

Il consigliere est.
Cesira D’Anella
Il Presidente
Massimo Meroni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*